

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 9 AGOSTO 1986

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana» (1848), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 3, 4 e passim
CATTANEI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	3
DE CATALDO (PSI).....	3, 8
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione	1, 8
PASQUINI (PCI).....	3
POZZO (MSI-DN).....	3

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in

materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana» (1848), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, relatore alla Commissione. Tor-
no molto brevemente a questo provvedimento che dovrebbe concludere l'iter molto tormentato di una legge il cui inizio risale al 1981. Anche se abbiamo varato la legge 8 maggio 1985, n. 205, sono emerse talune difficoltà in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana che hanno indotto le forze politiche a richiedere la modificazione della legge stessa in obbedienza a tre questioni particolari.

La prima riguarda la necessità di ottenere la partecipazione alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana di nostri concittadini che non potevano essere compresi nella precedente legge in quanto fuori dei perimetri fissati dagli uffici consolari di prima categoria. La seconda ragione è rappresentata dalla necessità di tener maggior conto della richiesta di partecipazione che viene dalle collettività di origine italiana ma che hanno cittadinanza straniera. La terza ragione è relativa alla necessità di procedere alla semplificazione di norme piuttosto congestionate relative all'elettorato attivo e alle modalità di esercizio del voto.

Queste esigenze sono soddisfatte dall'articolo che si apre, all'articolo 1, con l'impegno di arrivare alle prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana entro la data del 30 novembre 1986; per la precisione l'articolo 1 parla di una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1986. Ritengo che la data non debba essere modificata perchè, in tal caso, saremmo costretti a rinviare il disegno di legge alla Camera; quindi la riunione di oggi potevamo francamente risparmiarcela se non ci fosse stata proprio la necessità di fissare questa data per dare inizio quanto meno alle prime elezioni dei comitati.

Ciò detto vorrei chiedere al Governo di precisare quali sono le difficoltà che ancora esistono presso alcuni paesi restii addirittura ad aprire o a chiudere il negoziato in relazione all'autorizzazione da concedere per la celebrazione delle elezioni. Credo che sia un'informazione cui abbiamo diritto per evitare situazioni diverse tra Stato e Stato, tali da compromettere la partecipazione dei nostri emigrati. Mi riferisco in particolare alla Repubblica Federale di Germania, dove è presente il maggior numero di nostri emigrati, con la quale so che c'è stato un negoziato piuttosto difficile e laborioso.

Per quanto riguarda l'articolo 2 mi pare che le innovazioni siano particolarmente utili in quanto la legge precedente, che si applicava ai paesi in cui risiedevano almeno 3.000 cittadini italiani, viene adesso modificata perchè anche in assenza di uffici consolari di prima categoria vi potranno essere celebrate

le elezioni con l'aiuto delle cancellerie consolari esistenti presso le competenti missioni diplomatiche. Ai fini poi dello svolgimento di questi adempimenti il capo di ciascuna missione presso gli Stati dove non esistono uffici consolari può stabilire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la consistenza della collettività esistente nel paese; questo è importante ai fini dell'articolo successivo che disciplina alcune modalità relative alla qualifica di cittadino italiano e alla formazione delle liste di coloro che hanno diritto al voto, sia che svolgano attività di lavoro dipendente sia autonomo e sulla base della loro residenza all'estero. Così l'articolo 4 disciplina la formulazione degli elenchi, i tempi di residenza e i diritti all'elettorato attivo e passivo.

L'articolo 5 dichiara non eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze e gli uffici consolari; mi pare estremamente giusto che siano esclusi dall'elettorato passivo proprio perchè non possano influenzare l'elettorato stesso in ragione dell'incarico che ricoprono. L'articolo 6 apre maggiormente ai cittadini del paese di residenza, di origine italiana, facendo in modo che la misura della loro rappresentanza non ecceda i due terzi dei componenti eletti del comitato. Questa è un'altra norma importante perchè ci consente la cooptazione dei rappresentanti dei nostri cittadini di origine italiana che hanno assunto la cittadinanza del paese ospitante.

Altre norme riguardano i voti preferenziali e c'è una scheda riprodotta in *fac-simile* nell'allegato. Vi sono poi delle norme, all'articolo 9, che riguardano i modi per assicurare il rispetto e il controllo delle norme precedenti, cioè i poteri affidati in base alla legge precedente e che riguardano il depennamento dei candidati che non abbiano maturato l'età necessaria per essere ammessi a votare e l'inammissibilità delle liste nel caso che esse si trovino ad essere costituite da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere per evitare la proliferazione di liste di piccoli raggruppamenti.

Infine l'articolo 9, riferendosi ai comitati consolari di assistenza, prevede per i comita-

3^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (9 agosto 1986)

ti dell'emigrazione italiana all'atto del loro insediamento l'assunzione dei compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai vecchi comitati.

A questo proposito, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, recante la firma anche dei colleghi Saporito, Aliverti e Pacini, che impegna il Governo ad utilizzare per il funzionamento dei comitati consolari per l'emigrazione il personale addetto attualmente ai comitati per l'assistenza agli italiani all'estero, in modo che non vadano sprecate le competenze e le esperienze di coloro che hanno lavorato in questo settore.

Ciò detto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame perchè finalmente dopo tanti anni di attesa i nostri emigrati possano essere chiamati entro il mese di novembre ad esercitare il loro diritto di voto dando vita a questo grosso esperimento di partecipazione nelle aree dell'emigrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orlando per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

POZZO. Signor Presidente, intervengo per richiamarmi all'interessamento attivo assunto alla Camera dalla mia parte politica nell'elaborazione di questo tormentato disegno di legge e per dichiarare che globalmente — sia per quanto riguarda il contesto che i singoli articoli — la mia parte politica voterà a favore del provvedimento in esame.

PASQUINI. Signor Presidente, anche noi siamo lieti di poter constatare che finalmente questo disegno di legge arriva alla conclusione. Naturalmente ognuno di noi ha dato il proprio contributo alla stesura del provvedimento, anche se magari su questa o quella norma si potevano avere opinioni diverse; del resto tutti i Gruppi hanno espresso le loro osservazioni. Pur tuttavia, abbiamo convenuto di fare uno sforzo comune per addivinare alla formulazione di un disegno organico che consenta ai nostri emigrati nei vari paesi del mondo di darsi finalmente degli

organismi eletti con una normativa tale da rendere gli organismi stessi in grado di assolvere con maggiore dignità e prestigio la loro funzione di rappresentanza verso le nostre ambasciate, i Governi e comunque gli istituti degli altri paesi addetti ai rapporti con le nostre rappresentanze, svolgendo questo lavoro con maggiore possibilità di difendere gli interessi degli italiani che si trovano all'estero.

DE CATALDO. Signor Presidente, condivido la soddisfazione dei colleghi nel vedere *varando* finalmente il provvedimento di cui ci stiamo occupando. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rientrando qui alla Commissione esteri del Senato dopo molti anni di assenza ritrovo colleghi a me molto cari, con i quali anche in questi ultimi tempi ho collaborato, sia pur in diversa veste, e ai quali vorrei rivolgere un saluto, senza far torto agli altri colleghi. Mi riferisco in particolare al senatore Procacci, con il quale ho collaborato nell'ambito della delegazione parlamentare alla NATO, e ai senatori Orlando e De Cataldo.

Sono perfettamente d'accordo con la relazione del senatore Orlando. Il provvedimento, malgrado le perplessità che anche alla Camera furono manifestate, deve essere approvato così com'è per i tempi stretti che abbiamo a disposizione. Come loro sanno, sono arrivato solo ieri al Ministero, quindi non potrò essere molto esauriente in merito alle obiezioni che in qualche modo sono state sollevate anche nella relazione del senatore Orlando.

Dico subito, per chiarezza e per rispondere ad una richiesta esplicita del senatore Orlando, che 21 su 26 paesi interessati alla elezione dei comitati consolari hanno dato ad oggi il loro assenso. Anche il Brasile, che sino a

qualche settimana fa permaneva in una fase di incertezza, ha aderito. Rimangono su posizioni ostili l'Australia, il Canada e il Principato di Monaco, dove peraltro ritengo che le responsabilità siano ascrivibili tanto agli organi governativi di quei paesi, quanto ad un'assenza di spinta delle collettività dei nostri emigrati che sono presenti in queste realtà.

Per quanto concerne invece la Repubblica Federale di Germania, è in corso uno stretto e sollecito negoziato ai più alti livelli. Le obiezioni avanzate da questo Paese e ancora non superate riguardano non tanto il merito, quanto il procedimento elettorale, la futura veste giuridica e i compiti dei comitati. Comunque, tutti convinti della rilevanza della nostra presenza nella Repubblica Federale di Germania, sono in corso gli opportuni contatti in materia, i quali ci autorizzano a sperare che prima della data delle elezioni si possa pervenire anche in quel Paese ad una soluzione soddisfacente.

Certo, signor Presidente, dovrà essere compito del Parlamento, del Ministero, ma anche delle forze politiche svolgere grande opera di convincimento nei confronti dei nostri emigrati dei 22 paesi (vi comprendo anche la Germania) che saranno chiamati a votare, affinché si rechino alle urne. Credo infatti che una scarsa partecipazione a queste elezioni avrebbe riflessi negativi sul futuro della nostra presenza tra gli emigrati italiani e anche sulla stessa seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che è in programma.

In tal senso il Ministero si attiverà, attraverso la forma che sarà concordata tra il presidente Taviani e il presidente della Commissione esteri della Camera, Giorgio La Malfa, per assicurare, da qui al 30 novembre, la presenza di delegazioni congiunte del Parlamento nei paesi di forte emigrazione italiana affinché, attraverso riunioni presso le ambasciate più importanti con i comitati consolari, con le presenze organizzate dei nostri emigrati, si possa compiere un'opera di convincimento che a mio avviso è essenziale se non vogliamo snaturare una legge che nei suoi obiettivi e nei suoi propositi è estremamente importante.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per il suo intervento e comunico che il giorno 14 agosto partirò per l'Argentina e per l'Uruguay. Vorrei sottolineare che le difficoltà intervenute con il Canada e con l'Australia rimangono perchè dipendono dai nostri connazionali i quali temono di avere problemi con la cittadinanza locale.

Per quanto riguarda il Principato di Monaco, vanno ricordati in particolare i problemi relativi ai lavoratori frontalieri. Una gradita sorpresa è stata l'adesione non difficoltosa dell'Argentina, dell'Uruguay, del Brasile e del Venezuela, paesi in cui avrebbero potuto manifestarsi le stesse difficoltà verificatesi nelle nazioni che ho appena menzionato. Ciò mi rende particolarmente soddisfatto perchè l'America latina è stata il mio primo amore e anche in questa occasione dimostra di meritare tale sentimento.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1986, dal capo dell'ufficio consolare con decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

2. Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si applicano le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle sue norme regolamentari di esecuzione, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, come modificate dai successivi articoli della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, si applica nei paesi in cui risiedano almeno tremila

cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari di prima categoria.

2. In tali paesi le funzioni assegnate ai predetti uffici dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, e dalle sue norme regolamentari di esecuzione, vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

3. Ai fini di cui al comma 1, il capo di ciascuna missione diplomatica presso gli Stati nei quali non esistano uffici consolari di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza della collettività italiana residente nel rispettivo paese di accreditamento alla data del 31 dicembre 1985.

È approvato.

Art. 3.

1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. Hanno, altresì, diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attività di lavoro dipendente ed autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È approvato.

Art. 4.

1. Negli elenchi degli elettori sono iscritti i nominativi dei cittadini italiani che prima del trentesimo giorno precedente la data

delle elezioni si presentino agli uffici o cancellerie consolari, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Negli stessi elenchi sono iscritti in via provvisoria:

a) i cittadini risultanti da schedari o registri esistenti presso ciascun ufficio o cancelleria consolare e, nelle sedi site sul territorio di paesi della CEE, dagli elenchi istituiti per le elezioni al Parlamento europeo;

b) i cittadini che abbiano fatto pervenire all'ufficio o cancelleria consolare competente, anche per posta, domanda di iscrizione prima del trentesimo giorno precedente alla data delle elezioni.

3. I cittadini contemplati alle lettere a) e b) del comma 2 sono ammessi all'esercizio del diritto di voto qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, mediante presentazione, presso l'ufficio o la cancelleria consolare, di documentazione idonea o della dichiarazione sostitutiva.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, il possesso dei requisiti può essere dimostrato, nei locali del seggio, il giorno della votazione, al presidente del seggio, eventualmente assistito da un impiegato dell'ufficio o della cancelleria consolare all'uopo delegato.

5. Sono inoltre ammessi all'esercizio del diritto di voto, in un seggio della circoscrizione dell'ufficio o cancelleria consolare, i cittadini non iscritti negli elenchi degli elettori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, purchè dimostrino, con le modalità indicate nel comma 4, il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Di tali cittadini il presidente del seggio prende nota ai fini della loro successiva iscrizione negli elenchi degli elettori a cura degli uffici o cancellerie consolari.

È approvato.

Art. 5.

1. Sono eleggibili i cittadini italiani candidati in una delle liste presentate, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.

2. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappre-

sentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel paese in cui si svolgono le elezioni.

È approvato.

Art. 6.

1. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei

candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i predetti candidati.

2. L'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Do lettura dell'allegato richiamato nell'articolo:

A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Parte I

Parte II

Parte III

Parte IV

AVVERTENZA - Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di candidati.

1	<input type="radio"/>	
2	<input type="radio"/>	
3	<input type="radio"/>	
4	<input type="radio"/>	

1) Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione da sinistra verso destra; se le liste sono 5, 6 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, se loro più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. Le schede devono essere ritagliate nel modo di cui è indicato nell'allegato A della presente legge. Le schede così piegate deve essere editti ri- piegate orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 6, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

È approvato.

Art. 7.

1. Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 205 del 1985.

È approvato.

Art. 8.

1. I numeri 5) e 6) del primo comma dell'articolo 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, sono sostituiti dai seguenti:

«5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'età necessaria per l'elettorato passivo;

6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere».

2. L'articolo 31 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settem-

bre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Comitati consolari di assistenza*). — All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai comitati istituiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare viene programmata ai sensi dell'articolo 3 della legge».

È approvato.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

I senatori Orlando, Aliverti, Saporito e Pacini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1848, recante modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana,

richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di garantire, fin dalla loro costituzione, la funzionalità dei comitati consolari per l'emigrazione;

a tale riguardo impegna il Governo ad utilizzare, per la grande esperienza da essi maturata nello specifico settore, i dipendenti che attualmente sono addetti, a qualsiasi

3^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (9 agosto 1986)

titolo, con funzioni amministrative (segreteria), a tempo pieno o a tempo parziale, presso i comitati per l'assistenza agli italiani all'estero (COASIT)».

(0/1848/1/3)

Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Prendo atto del parere del Governo e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Orlando, Aliverti, Saporito e Pacini.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE